

isconto della ferma temporanea o di quella permanente, allorchè l'inscritto dovesse rimanere al servizio o ritornarvi per causa della leva ordinaria.

« Art. 115. I comandanti delle regie navi che trovandosi all'estero fossero nella assoluta necessità di provvedere alla deficienza di marinai nel loro equipaggio, allo scopo di non compromettere la missione loro affidata, potranno, sotto la propria responsabilità, levare marinai dai bastimenti mercantili nazionali che fossero ancorati nei porti esteri, fino alla concorrenza del quarto dell'equipaggio dei medesimi.

« Tale facoltà, accordata ai comandanti delle regie navi, comincia soltanto allorchè il numero degli individui appartenenti al corpo reale Equipaggi, imbarcatovi a tenore delle rispettive tabelle di armamento, trovisi ridotto del quarto sul totale assegnato al bastimento medesimo fra le varie categorie del corpo predetto.

« Nei porti nei quali risiede un ufficiale consolare dello Stato, l'ordine di levare marinai mercantili nazionali, a seconda di quanto è stabilito dal presente articolo, dovrà essere dato da lui sulla richiesta dei comandanti suddetti. »

SERAFINI. In quest'articolo è fatta facoltà ai comandanti delle regie navi di levare marinai dai bastimenti mercantili nazionali. Ora, siccome nella nostra marina mercantile potrebbero trovarsi uomini appartenenti ad estere nazioni, converrebbe specificar meglio quest'autorizzazione. In quest'intento proporrei che dopo « levare marinai » si aggiungesse la parola « nazionali. »

MALDINI, *relatore*. Mi pare che l'obbiezione elevata dall'onorevole Serafini venga eliminata dall'ultimo paragrafo dell'articolo 115 della Commissione. È cosa evidente che, se anche sopra bastimenti nazionali ci sono dei marinai esteri, questi non dipenderebbero dall'ufficiale consolare dello Stato; dunque s'intende che la facoltà ammessa con questo articolo, rimane naturalmente limitata ai soli marinai nazionali: ed infatti in questo senso fu redatto l'articolo. Parmi poi che l'aggiunta che fu proposta dall'onorevole Serafini non sia completa; bisognerebbe allora dire: « levare marinai nazionali dalla marina mercantile nazionale; » tutto nazionale.

SERAFINI. Sarebbe questione di redazione.

MALDENI, *relatore*. Sta bene; ma come facciamo adesso a compilare l'articolo? Bisognerebbe che ella lo avesse formulato interamente.

Ad ogni modo ripeto che la sua aggiunta viene eliminata dall'ultimo paragrafo dello stesso articolo.

SERAFINI. Il dubbio non verrebbe, secondo me, neanche tolto dall'ultimo alinea di questo articolo, perchè l'osservazione che fa l'onorevole Maldini varrebbe per quei siti dove vi è un agente consolare; ma nei siti dove questo non esiste, non potrebbe avere luogo. Per conseguenza io insisto che si aggiunga la parola *nazionali*.

MALDINI, *relatore*. Scusi, onorevole Serafini; l'ultimo paragrafo di questo articolo suona in questi termini:

« Nei porti nei quali risiede un ufficiale consolare dello Stato, l'ordine di levare marinai mercantili nazionali, a seconda di quanto è stabilito dal presente articolo, dovrà essere dato da lui sulla richiesta dei comandanti suddetti. »

Dunque vede che si parla di marinai nazionali, e non di marinai esteri.

PRESIDENTE. Onorevole Serafini, pare veramente che nell'ultimo paragrafo resta spiegato quanto basta per supplire a ciò che ella desidererebbe colla sua aggiunta. Credo quindi che ella potrebbe rinunciare alla medesima.

SERAFINI. Con queste spiegazioni, e veramente essendo detto in quest'ultimo alinea *marinai nazionali*, io ritiro la mia aggiunta.

Trovo solo che, invece di dirlo nell'ultimo comma, era meglio dirlo nel primo; cioè in quello da me indicato.

PRESIDENTE. Essendo ritirata la proposta fatta dal deputato Serafini, pongo ai voti l'articolo 115.

(È approvato.)

« Art. 116. Per istabilire il numero degli individui corrispondente al quarto dell'equipaggio delle navi mercantili, in conformità del precedente articolo, dal totale del medesimo si dovranno dedurre tutti i graduati, i mozzi, il carpentiere di bordo, i cuochi ed i domestici: sul rimanente, dopo eseguita tale deduzione, potrà esserne arruolata la quarta parte.

« La sorte designerà quelli che dovranno venire assunti al servizio. »

SERAFINI. Domanderei al signor relatore della Commissione, se in questo caso l'estrazione sulla quarta parte dovrà essere sui nazionali o sull'intero dell'equipaggio.

MALDINI, *relatore*. Si fa sull'intero equipaggio. E ciò riesce evidente, perchè, sebbene si prendano soltanto i marinai nazionali per la quarta parte dell'equipaggio, dedotte quelle persone incluse nelle prescrizioni del presente articolo, è evidente che nel totale debbano essere compresi anche i marinai non nazionali che si trovassero a bordo dei bastimenti nazionali, purchè facciano parte integrale del suo equipaggio.

Infatti, lo scopo di questa disposizione si è quello di permettere che il bastimento possa, senza gravi incagli, continuare la sua navigazione, il che può eseguirsi anche avendo a bordo alcuni marinai esteri.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni l'articolo 116 si riterrà approvato.

(Sono indi approvati senza discussione gli articoli seguenti:)

« Art. 117. I marinai arruolati per effetto del precedente articolo 115 saranno congedati al ritorno della regia nave in un porto del regno, o quando questa ricevesse gli individui destinati a surrogarli.